

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, ALIVERTI, PINTO, PULLI, CUMINETTI, ACQUARONE, MAZZOLA, GOLFARI, SARTORI, BOGGIO, BOSCO, IANNI, LAURIA, CATTANEI, DI STEFANO e NIEDDU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1990

Riconoscimento della equipollenza del titolo di periti industriali al titolo di diploma di cui all'articolo 1 della direttiva 89/48/CEE

ONOREVOLI SENATORI. – La direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 stabilisce i requisiti per il riconoscimento dei diplomi di studio nell'ambito della Comunità economica europea.

Secondo detta direttiva, il presupposto per il quale un titolo, qualunque esso sia, può definirsi «diploma» è quello di essere conseguito dopo un ciclo di non meno di tre anni a livello universitario.

Come è noto, nel nostro paese il titolo di perito industriale si consegue senza la frequentazione del corso a livello universitario.

Pertanto anche se sono in corso delle importanti modifiche per la riforma degli ordinamenti didattici universitari sta di

fatto che ad oggi mentre le dogane italiane sono aperte per consentire il passaggio a periti industriali di altre nazioni europee verso l'Italia per prestazioni di attività professionali e simili, altrettanto non si può dire delle barriere dall'Italia verso l'estero che sono chiuse ai nostri concittadini per avere compiuto un corso di studi che se pur ampiamente meritorio nella sostanza, tuttavia non ha i requisiti formali che la direttiva più volte citata richiede.

Di tali circostanze che per altri aspetti e per altri titoli interessa non soltanto la nazione italiana si è resa conto la stessa Comunità europea che nella medesima direttiva prevede il riconoscimento di «equipollenza» per ipotesi che rispecchiano

molto fedelmente quella dei periti industriali.

All'articolo 1 infatti la direttiva stabilisce che: «È assimilato ad un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un'autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti di accesso e d'esercizio di una professione regolamentata».

Orbene il presente disegno di legge tende, in rispondenza a quanto prescritto in sede comunitaria, a rimuovere quegli ostacoli che impedirebbero ai professionisti diplomati o iscritti negli albi professionali di avere il riconoscimento del diploma in campo europeo, con la conseguente impossibilità di esercitare sempre in campo europeo la propria attività professionale.

Pare infatti che nel caso di periti industriali sussistano tutte le caratteristiche richieste per quello assimilamento o equipollenza del titolo di perito industriale al titolo di diploma di cui all'articolo 1 della direttiva CEE.

È infatti incontestabile che il perito industriale acquisisce il titolo di diploma nel senso comune della parola conseguendolo in Istituti tecnici industriali di Stato; è altrettanto incontestabile che il perito industriale acquisisce la iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione ed è dimostrabile che abbia, come richiesto dall'articolo 1, esplicito attività professionali per non meno di cinque anni.

Con questo disegno di legge si chiede quindi che venga affermata la equipollenza conseguente al possesso dei requisiti di cui sopra; si stabiliscono le relative modalità procedurali e si chiede che il Governo dia comunicazione della l'avvenuta approvazione del provvedimento che legittima, appunto, la definizione di diploma in senso europeo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Riconoscimento di equipollenza
di titolo di studio)*

1. Il titolo di diploma di perito industriale conseguito ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e successive modificazioni e integrazioni, congiuntamente al titolo di iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione istituito ai sensi del suddetto regio decreto da non meno di cinque anni ed alla comprovata effettiva esplicazione dell'attività professionale per lo stesso periodo è riconosciuto titolo equipollente ad ogni effetto di legge al titolo di diploma di cui all'articolo 1 della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, notificata il 4 febbraio 1989 agli Stati membri.

Art. 2.

1. Il Governo italiano provvederà a comunicare ai sensi dell'articolo 1, lettera *d*) della citata direttiva 89/48/CEE, la presente legge alla Commissione delle Comunità europee, per la pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

Art. 3.

1. Gli interessati al rilascio dell'attestato del riconoscimento di equipollenza di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno farne richiesta al consiglio direttivo del collegio di appartenenza producendo il titolo di studio quale perito industriale; il certificato di iscrizione all'albo professionale con la data di decorrenza e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reso ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulta che il richiedente ha esercitato e esercita attività professionale.

Art. 4.

1. L'istanza dovrà essere presentata al collegio professionale di appartenenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e trasmessa a cura dei presidenti del collegio medesimo al Ministero della pubblica istruzione ed al Consiglio nazionale dei periti industriali.

Art. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione inviata come sopra rilascerà l'attestato di equipollenza inviandolo al collegio di appartenenza e dandone comunicazione al Consiglio nazionale dei periti industriali.